

Bruxelles, 22 agosto 2023
(OR. en)

12396/23

PROCIV 56	RELEX 975
ENV 917	ENER 465
JAI 1078	HYBRID 52
SAN 491	TRANS 326
COSI 139	CYBER 200
CHIMIE 84	TELECOM 248
ENFOPOL 355	ESPACE 42
RECH 376	ATO 47
CT 132	CSC 395
DENLEG 37	ECOFIN 828
COTER 152	DELECT 116

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 agosto 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 4878 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 25.7.2023 che integra la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un elenco di servizi essenziali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 4878 final.

All.: C(2023) 4878 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.7.2023
C(2023) 4878 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 25.7.2023

**che integra la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo un elenco di servizi essenziali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio¹ (direttiva CER), è entrata in vigore il 16 gennaio 2023. La direttiva CER mira a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno e ad aumentare la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi.

La direttiva CER stabilisce obblighi per i soggetti critici con l'obiettivo di rafforzarne la resilienza e stabilisce norme sulla vigilanza dei soggetti critici, sull'applicazione delle norme e sull'individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea. Stabilisce inoltre norme comuni in materia di cooperazione tra gli Stati membri e di relazione sull'applicazione della direttiva.

In particolare, la direttiva CER prevede l'obbligo per gli Stati membri di effettuare valutazioni del rischio e individuare i soggetti critici che forniscono servizi essenziali. In tale contesto, a norma dell'articolo 5 della direttiva CER e conformemente alle condizioni di cui all'articolo 23 della medesima, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato entro il 17 novembre 2023 al fine di integrare la direttiva stabilendo un elenco di servizi essenziali nei settori e sottosettori di cui all'allegato della direttiva. Detto elenco sarà utilizzato dalle autorità competenti, conformemente alla direttiva CER, per effettuare valutazioni dei rischi e successivamente per individuare i soggetti critici ai sensi della direttiva.

Alla luce dell'approccio di armonizzazione minima della direttiva e del carattere non esaustivo dell'elenco, gli Stati membri possono, conformemente al diritto dell'UE, integrare l'elenco con servizi essenziali aggiuntivi a livello nazionale, in particolare per tenere conto delle specificità nazionali nella fornitura di tali servizi.

La raccomandazione del Consiglio su un approccio coordinato a livello dell'Unione per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche² invita la Commissione ad adottare tempestivamente il presente atto delegato.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Durante i lavori preparatori del presente atto delegato la Commissione ha condotto adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, con i rappresentanti degli Stati membri. Inoltre, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ricevuto tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente avuto accesso e partecipato, in qualità di osservatori, alle riunioni del gruppo di esperti della Commissione incaricato della preparazione dell'atto delegato.

Una prima consultazione formale degli esperti degli Stati membri ha avuto luogo il 25 gennaio 2023 nel quadro del gruppo istituito dalla direttiva CER, il gruppo per la resilienza

¹ GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164.

² GU C 20 del 20 gennaio 2023, pag. 1.

³ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

dei soggetti critici (CERG). Gli Stati membri sono stati invitati a presentare osservazioni su un progetto di testo, sia nella riunione che successivamente per iscritto.

Una seconda consultazione formale si è svolta il 20 marzo nel quadro del CERG. La versione consolidata del presente atto delegato, inviata agli Stati membri il 1° giugno 2023, integrava, se del caso, le osservazioni pertinenti.

I verbali e l'ordine del giorno delle riunioni sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti (REGEXP) in linea con il principio della trasparenza e della buona amministrazione.

Inoltre per un periodo di quattro settimane il progetto è stato pubblicato sul sito della Commissione "Di la tua" aperto al riscontro del pubblico. Durante questo periodo, terminato il 29 giugno 2023, sono stati trasmessi dieci riscontri da cittadini, enti privati e pubblici, comprese associazioni, che sono stati presi in considerazione laddove pertinenti e se rientravano nell'ambito di applicazione. In particolare l'articolo 2, punto 2, lettera c), è stato modificato per eliminare il riferimento ai servizi di sicurezza come esempio di servizi forniti dai gestori dei porti, compresi gli impianti portuali.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato è adottato sulla base del potere conferito alla Commissione dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva CER, conformemente all'articolo 290 TFUE e alle condizioni di cui all'articolo 23 della direttiva CER.

Il presente atto delegato stabilisce un elenco non esaustivo dei servizi essenziali che gli enti pubblici o privati elencati nella terza colonna dell'allegato della direttiva ("Categorie di soggetti") forniscono nei settori e sottosettori in esso indicati. L'elenco dei servizi essenziali deve essere letto in stretta connessione con questa terza colonna, in quanto sono considerati servizi essenziali soltanto i servizi forniti dai soggetti specifici definiti nella legislazione di cui alla suddetta terza colonna. Inoltre, l'elenco deve essere letto tenendo conto della definizione di servizi essenziali di cui all'articolo 2, punto 5, della direttiva CER. Conformemente a detto articolo, per servizi essenziali si intendono servizi fondamentali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente.

Per quanto riguarda i settori interessati, il presente elenco comprende i servizi essenziali nei seguenti settori: energia, trasporti, settore bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, salute, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, enti della pubblica amministrazione, spazio e produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti.

Come osservato in precedenza, gli Stati membri possono integrare l'elenco con servizi essenziali aggiuntivi a livello nazionale. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva CER, gli Stati membri presentano alla Commissione senza indebito ritardo l'elenco dei servizi essenziali qualora ve ne siano di aggiuntivi rispetto all'elenco stabilito nel presente atto delegato.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 25.7.2023

che integra la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un elenco di servizi essenziali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CEE del Consiglio⁴, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2022/2557 mira a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno e ad aumentare la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi.
- (2) A tal fine, e a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire un elenco non esaustivo di servizi essenziali nei settori e sottosettori di cui all'allegato della direttiva. L'elenco sarà utilizzato dalle attività competenti per effettuare una valutazione del rischio e successivamente sarà utilizzato per individuare i soggetti critici.
- (3) L'elenco dei servizi essenziali dovrebbe essere redatto in modo generico, per tener conto delle specificità degli Stati membri quali le dimensioni, la densità di popolazione o l'ubicazione geografica. Tuttavia, dovrebbe riguardare solo i servizi essenziali delle categorie di soggetti di cui all'allegato della direttiva (UE) 2022/2557. A tal fine, solo i servizi forniti da soggetti che rientrano in dette categorie dovrebbero essere considerati servizi essenziali ai sensi dell'articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2022/2557.
- (4) In generale, l'elenco dei servizi essenziali dovrebbe essere utilizzato alla luce di tutte le pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2022/2557. Ciò comprende la definizione di servizi essenziali come servizi fondamentali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubblica o dell'ambiente, la definizione di ente della pubblica amministrazione e le disposizioni sull'ambito di applicazione di tale direttiva. A norma dell'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2022/2557, sono esclusi gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'attività di contrasto, compresi l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati.

⁴ GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164.

- (5) Di conseguenza le attività economiche elencate, su base non esaustiva, nel presente regolamento delegato dovrebbero essere considerate servizi essenziali ai fini del presente regolamento delegato e della direttiva (UE) 2022/2557 solo se si qualificano come servizi essenziali ai sensi di tale direttiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, un elenco non esaustivo di servizi essenziali quali definiti all'articolo 2, punto 5, di tale direttiva, nei settori e sottosettori di cui all'allegato della direttiva stessa.

Articolo 2

Elenco non esaustivo di servizi essenziali

L'elenco non esaustivo di servizi essenziali di cui all'articolo 1 è il seguente:

- (1) settore energia:
 - (a) sottosettore dell'energia elettrica:
 - (i) fornitura di energia elettrica (*imprese elettriche*);
 - (ii) gestione, manutenzione e sviluppo di un sistema di distribuzione dell'energia elettrica (*gestori del sistema di distribuzione*);
 - (iii) gestione, manutenzione e sviluppo di un sistema di trasmissione dell'energia elettrica (*gestori dei sistemi di trasmissione*);
 - (iv) produzione di energia elettrica (*produttori*);
 - (v) servizio di gestione designato del mercato dell'energia elettrica (*gestori del mercato elettrico designati*);
 - (vi) gestione della domanda (*partecipanti al mercato dell'energia elettrica*);
 - (vii) aggregazione dell'energia elettrica (*partecipanti al mercato dell'energia elettrica*);
 - (viii) stoccaggio dell'energia (*partecipanti al mercato dell'energia elettrica*);
 - (b) sottosettore teleriscaldamento e teleraffrescamento: fornitura di teleriscaldamento o teleraffrescamento (*gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento*);
 - (c) sottosettore petrolio:
 - (i) oleodotti (*gestori di oleodotti*);
 - (ii) produzione di petrolio (*gestori di impianti di produzione*);
 - (iii) raffinazione e trattamento di petrolio (*gestori di impianti di raffinazione e trattamento di petrolio*);
 - (iv) deposito di petrolio (*gestori di impianti di deposito di petrolio*);

- (v) gestione delle scorte petrolifere, comprese le scorte di sicurezza e le scorte specifiche (*organismi centrali di stoccaggio*);
- (d) sottosettore gas:
- (i) fornitura di gas (*imprese fornitrici*);
 - (ii) distribuzione di gas (*gestori del sistema di distribuzione*);
 - (iii) trasporto di gas (*gestori del sistema di trasporto*);
 - (iv) stoccaggio di gas (*gestori dell'impianto di stoccaggio*);
 - (v) gestione di un sistema di gas naturale liquefatto (GNL) (*gestori del sistema GNL*);
 - (vi) produzione di gas naturale (*imprese di gas naturale*);
 - (vii) acquisto di gas naturale (*imprese di gas naturale*);
 - (viii) raffinazione e trattamento di gas naturale (*gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale*);
- (e) sottosettore idrogeno:
- (i) produzione di idrogeno (*gestori di impianti di produzione di idrogeno*);
 - (ii) stoccaggio di idrogeno (*gestori di impianti di stoccaggio di idrogeno*);
 - (iii) trasporto di idrogeno (*gestori di impianti di trasporto di idrogeno*);
- (2) settore trasporti:
- (a) sottosettore trasporto aereo:
- (i) servizi di trasporto aereo utilizzati a fini commerciali (passeggeri e merci) (*vettori aerei*);
 - (ii) esercizio, gestione e manutenzione degli aeroporti e delle infrastrutture della rete aeroportuale (*gestori aeroportuali*);
 - (iii) servizi di controllo del traffico aereo (*operatori attivi nel controllo della gestione del traffico*);
- (b) sottosettore trasporto ferroviario:
- (i) servizi di trasporto ferroviario (passeggeri e merci) (*imprese ferroviarie*);
 - (ii) esercizio, gestione e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, comprese le stazioni passeggeri, gli scali merci, i cantieri ferroviari e i centri di controllo del traffico (*gestori dell'infrastruttura*);
 - (iii) esercizio, gestione e manutenzione degli impianti di servizio ferroviario (*operatori degli impianti di servizio*);
 - (iv) esercizio, gestione e manutenzione della gestione del traffico ferroviario, del controllo-comando e del segnalamento, nonché degli impianti e dei sistemi di

- telecomunicazione utilizzati per il controllo-comando e il segnalamento (*gestori dell'infrastruttura*);
- (c) sottosettore trasporto per vie d'acqua:
 - (i) servizi di trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero (passeggeri e merci) (*compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci*);
 - (ii) esercizio, gestione e manutenzione dei porti e degli impianti portuali e gestione dei lavori e delle attrezzature all'interno dei porti, compresi il bunkeraggio, la movimentazione del carico, l'ancoraggio, i servizi passeggeri, la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, il pilotaggio e i servizi di rimorchio (*organi di gestione dei porti e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti*);
 - (iii) servizi di assistenza al traffico marittimo (*gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo*);
 - (d) sottosettore trasporto su strada:
 - (i) controllo della gestione del traffico, compresi gli aspetti relativi ai servizi di pianificazione, controllo e gestione della rete stradale, ad esclusione della gestione del traffico o del funzionamento di sistemi di trasporto intelligenti quando non costituiscono una parte essenziale dell'attività generale degli enti pubblici (*autorità stradali*);
 - (ii) servizi correlati a sistemi di trasporto intelligenti (*gestori di sistemi di trasporto intelligenti*);
 - (e) sottosettore trasporto pubblico: servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada (*operatori di servizio pubblico*);
- (3) settore bancario:
 - (i) raccolta di depositi (*enti creditizi*);
 - (ii) prestiti (*enti creditizi*);
 - (4) settore infrastrutture dei mercati finanziari:
 - (i) gestione di una sede di negoziazione (*gestori di sedi di negoziazione*);
 - (ii) gestione dei sistemi di compensazione (*controparti centrali*);
 - (5) settore salute:
 - (i) prestazione di servizi di assistenza sanitaria (*prestatori di assistenza sanitaria*);
 - (ii) analisi effettuate da un laboratorio di riferimento dell'Unione europea (*laboratori di riferimento dell'UE*);

- (iii) ricerca e sviluppo di medicinali (*soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali*);
 - (iv) produzione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici di base (*soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici*);
 - (v) produzione di dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica (*soggetti che fabbricano dispositivi medici*);
 - (vi) distribuzione di medicinali (*soggetti titolari di un'autorizzazione di distribuzione*);
- (6) settore acqua potabile: fornitura di acqua potabile e distribuzione di acqua potabile, esclusa la distribuzione di acqua destinata al consumo umano qualora tale servizio costituisca una parte non essenziale dell'attività generale dei distributori di altri prodotti di base e beni (*fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano*);
- (7) settore acque reflue: raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue, esclusi la raccolta, lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue urbane, delle acque reflue domestiche o delle acque reflue industriali qualora costituiscano una parte non essenziale delle attività generali delle imprese (*imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, acque reflue domestiche o acque reflue industriali*);
- (8) settore infrastrutture digitali:
- (i) fornitura e gestione di servizi di punti di interscambio Internet (*fornitori di punti di interscambio Internet*);
 - (ii) fornitura di servizi di sistema dei nomi di dominio (DNS), esclusi i servizi relativi ai server dei nomi radice (*fornitori di servizi DNS*);
 - (iii) esercizio e gestione dei registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) (*registri dei nomi di dominio di primo livello*);
 - (iv) fornitura di servizi di cloud computing (*fornitori di servizi di cloud computing*);
 - (v) fornitura di servizi di data center (*fornitori di servizi di data center*);
 - (vi) fornitura di reti per la distribuzione dei contenuti (*fornitori di reti di distribuzione di contenuti*);
 - (vii) prestazione di servizi fiduciari (*prestatori di servizi fiduciari*);
 - (viii) fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (*fornitori di servizi di comunicazione elettronica*);
 - (ix) fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica (*fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica*);
- (9) settore enti della pubblica amministrazione: servizi forniti da enti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, punto 10, della direttiva (UE) 2022/2557, delle amministrazioni centrali, come definiti dagli Stati membri conformemente al diritto nazionale (*enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali*);

- (10) settore spazio: esercizio di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica (*operatori di infrastrutture terrestri*);
- (11) produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (imprese alimentari impegnate esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all'ingrosso nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala):
- (i) produzione e trasformazione di prodotti alimentari industriali su larga scala;
 - (ii) servizi della filiera alimentare, compresi lo stoccaggio e la logistica;
 - (iii) distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25.7.2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN